

# STATUTO

## DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

### Articolo 1.) *Denominazione.*

E' costituita una società per azioni con la denominazione “Alba Leasing S.p.A.” (di seguito la “Società”).

### Articolo 2.) *Sede.*

La Società ha sede legale e direzione generale in Milano.

Essa può istituire o sopprimere, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e nel rispetto delle disposizioni vigenti, sedi secondarie, succursali e rappresentanze in Italia e all'estero.

### Articolo 3.) *Oggetto.*

La Società ha per oggetto l'esercizio, nei confronti del pubblico, della attività di concessione di finanziamenti in qualsiasi forma (compresa l'attività di acquisto dei crediti di impresa ai sensi della Legge 21 febbraio 1991 n. 52), con particolare riguardo a quelli connessi ad operazioni di locazione finanziaria, nonché delle altre attività finanziarie esercitabili ai sensi di legge e delle attività strumentali e connesse.

La Società può esercitare l'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico anche nella forma del rilascio di garanzie.

La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, nei limiti consentiti dalla legge.

La Società, conformemente alle disposizioni vigenti, può inoltre assumere partecipazioni in Italia ed all'estero.

### Articolo 4.) *Durata.*

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata.

### Articolo 5.) *Domicilio dei soci.*

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

## CAPITALE E AZIONI

### Articolo 6.) *Capitale sociale e azioni.*

Il capitale sociale ammonta a euro 357.953.058,13 ed è diviso in n. 353.450.000 azioni tutte prive dell'indicazione del valore nominale.

Le azioni sono rappresentate da certificati azionari disciplinati dalla legge.

In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante conferimenti in natura e potranno altresì essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.

Anche nel caso di aumenti di capitale in opzione ai soci, le nuove azioni offerte in opzione dovranno essere offerte a un prezzo stabilito secondo i criteri di cui all'art. 2441, comma 6, cod. civ., fermo restando che tale previsione non troverà applicazione qualora consti il consenso unanime dei soci ovvero l'aumento di capitale sia reso necessario da esigenze di rafforzamento patrimoniale conseguenti al rispetto dei parametri di vigilanza. In ogni caso, agli aumenti di capitale in opzione non saranno applicati gli ulteriori adempimenti procedurali e sostanziali sanciti dall'art. 2441, comma 6, cod. civ., salvo il preventivo rilascio, a beneficio dei soci, di un parere di un esperto indipendente sulla congruità del prezzo di emissione delle nuove azioni.

#### Articolo 7.) *Circolazione delle azioni*

Fermo restando quanto previsto nel presente articolo dello statuto sociale e quanto disposto dalla normativa pro tempore vigente, le azioni della Società sono liberamente trasferibili.

Ai fini del presente articolo dello statuto sociale:

(aa) “trasferimento” e “trasferire” sono da intendersi comprensivi (*x*) di qualsiasi forma di alienazione, a titolo universale o particolare, gratuito od oneroso, e (*y*) di qualsiasi negozio, atto, operazione o convenzione, a titolo universale o particolare, gratuito od oneroso – ivi inclusi a titolo meramente indicativo e non esaustivo, vendite, permutate, conferimenti in società, dazioni di pegno, escussioni di garanzie (incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo vendite forzate e assegnazioni forzate), costituzioni di usufrutto o di altro diritto reale di garanzia o di godimento, prestito titoli, fusioni e scissioni, contratti preliminari, opzioni e contratti ad esecuzione differita – in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta (anche attraverso il trasferimento di partecipazioni di società che detengano direttamente o indirettamente titoli), il risultato del trasferimento (o dell'impegno al trasferimento) della proprietà o di qualsivoglia altro diritto sui titoli (come di seguito definiti);

(bb) “titoli” indica (*a*) le azioni della Società ed ogni ulteriore azione e diritto partecipativo nella Società; (*b*) qualsiasi strumento finanziario o titolo di credito proprio od improprio convertibile negli strumenti di cui alla precedente lettera (*a*); (*c*) qualsiasi diritto che consenta la sottoscrizione di uno degli strumenti di cui alle lettere (*a*) o (*b*);

(cc) “terzo potenziale acquirente” indica la persona, socia o meno della Società, alla quale i titoli dovrebbero essere trasferiti, prima di tale trasferimento e “terzo acquirente” indica la persona, socia o meno della Società, alla quale i titoli siano stati trasferiti, dopo il trasferimento.

Il diritto di prelazione previsto dal presente articolo dello statuto sociale non trova applicazione nelle seguenti ipotesi:

(i) nel caso in cui tutti i soci diversi dal socio che intenda effettuare il trasferimento diano il proprio preventivo consenso scritto al trasferimento di titoli; o

(ii) nel caso di trasferimenti di titoli da un socio a una società interamente partecipata da detto socio o che controlli al 100% detto socio o sia controllata interamente dallo stesso soggetto che controlla interamente detto socio, sempre che – quale condizione di efficacia del trasferimento – (*a*) l'intenzione di procedere al trasferimento medesimo venga preventivamente comunicata per iscritto a tutti gli altri soci con almeno 10 (dieci) giorni di calendario di anticipo, (*b*) contestualmente al trasferimento il terzo potenziale acquirente che abbia le qualità sopra indicate subentri integralmente nella posizione del socio alienante, e (*c*) il trasferimento sia risolutivamente condizionato con efficacia *ex nunc* – ma ad eccezione del caso in cui il trasferimento avvenga mediante fusione o scissione o altra

operazione societaria, nel qual caso il socio che ha trasferito i titoli è tenuto a riacquistarli in caso di perdita del controllo totalitario in relazione alla società destinataria del trasferimento che sarà obbligata a ritrasferirli – al venir meno della posizione di soggetto interamente controllato, interamente controllante o soggetto a comune controllo totalitario insieme all'originario alienante sul soggetto in favore del quale è avvenuto il trasferimento.

Fermo restando tutto quanto precede, il diritto di prelazione opera come di seguito indicato. Qualora un socio intenda trasferire, in tutto o in parte, i propri titoli, dovrà previamente offrirli in prelazione agli altri soci, mediante spedizione di una lettera raccomandata A/R, indirizzata agli altri soci e per conoscenza al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, in cui dovranno essere indicati il nome del terzo potenziale acquirente, il corrispettivo offerto per il trasferimento dei titoli e tutti gli altri termini e condizioni rilevanti in relazione al trasferimento (l'“Offerta in Prelazione”).

Il socio o i soci che intendano accettare l'Offerta in Prelazione devono accettarla con riferimento a tutti i, e non solo parte dei, titoli oggetto dell'Offerta in Prelazione inviando apposita comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/R, entro 30 (trenta) giorni di calendario dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente paragrafo, indirizzata al socio trasferente e, per conoscenza, agli altri soci e al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Nel caso in cui l'Offerta in Prelazione venga accettata da più di un socio, i titoli verranno attribuiti ai soci in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale della Società. Nel caso in cui l'Offerta in Prelazione non venga accettata da nessuno dei soci, il socio trasferente potrà trasferire i titoli ad uno o più terzi solo ad un corrispettivo non inferiore e alle medesime condizioni rispetto a quanto indicato nell'Offerta in Prelazione, entro i 150 (centocinquanta) giorni di calendario successivi alla scadenza del termine entro cui i soci avrebbero potuto esercitare il proprio diritto di prelazione, restando inteso che il predetto termine di 150 (centocinquanta) giorni si considererà rispettato qualora entro la relativa scadenza il socio trasferente abbia stipulato con il terzo potenziale acquirente un contratto di compravendita ad efficacia differita (per non oltre sei mesi) o condizionata all'ottenimento delle autorizzazioni eventualmente richieste dalla legge vigente. Decorso tale termine di 150 (centocinquanta) giorni senza che il socio trasferente abbia liberamente trasferito i titoli, il socio trasferente sarà nuovamente tenuto a conformarsi a tutte le disposizioni del presente articolo dello statuto sociale. Qualsiasi atto di trasferimento effettuato in violazione delle disposizioni del presente articolo dello statuto sociale sarà inefficace e non opponibile alla Società.

Nel caso in cui il trasferimento dei titoli non preveda un corrispettivo ovvero non lo preveda integralmente in denaro (ad esempio, quindi, in caso di donazione, di permuta o di trasferimento tramite conferimento, fusione, scissione) il prezzo al quale i soci della Società potranno acquistare i titoli loro offerti in prelazione sarà determinato di comune accordo dal socio che intende trasferire e il socio (o i soci) che abbia(n) esercitato la prelazione (gli “Azionisti Interessati”). Qualora gli Azionisti Interessati non abbiano raggiunto un accordo entro 30 (trenta) giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui il socio che intende trasferire abbia ricevuto la comunicazione dei soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, il prezzo per ciascun titolo sarà determinato da un arbitratore, che utilizzerà i criteri di cui all'art. 2437-ter, comma 2, cod. civ., e che verrà nominato di comune accordo dalle parti ovvero, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Milano su istanza della parte più diligente. L'arbitratore in nessun caso assumerà le funzioni arbitrali di cui all'art. 34 del D.lgs. n. 5 del 2003.

Articolo 8.) *Conferimenti e finanziamenti.*

Fermo quanto previsto al precedente articolo 6, i conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'Assemblea. I soci possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Articolo 9.) *Recesso.*

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge. Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della società e nel caso di introduzione, modificazione e rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10.) *Convocazione.*

L'Assemblea viene convocata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve pervenire ai soci almeno quindici giorni prima dell'adunanza, oppure mediante telefax o posta elettronica trasmessi ai soci almeno quindici giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica e vi sia prova dell'avvenuto ricevimento del fax o messaggio di posta elettronica.

Ove imposto dalla legge, l'avviso di convocazione dev'essere inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini di legge.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché nell'Unione Europea o in Svizzera.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Articolo 11.) *Intervento e voto.*

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati mediante dispositivi audio o audio/video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

Articolo 12.) *Presidente.*

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da un Amministratore o da un Socio, nominato con il voto della maggioranza dei presenti.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

#### Articolo 13.) *Maggioranze.*

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge, salvo per quanto previsto per la nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente Statuto.

Oltre a deliberare sulle materie attribuite dalla normativa vigente o dallo statuto alla sua competenza, l'Assemblea ordinaria autorizza, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5, cod. civ., l'attuazione delle operazioni di natura straordinaria nonché l'adozione, modificazione e/o integrazione dei piani strategici e/o industriali pluriennali proposti dal Consiglio di Amministrazione. Ai fini del presente articolo, per “operazioni straordinarie” si intende: (i) l'acquisizione, sottoscrizione o cessione di partecipazioni sociali o altre interessenze di qualsiasi genere, in società, enti o imprese per un controvalore superiore al 10% (dieci per cento) del patrimonio netto della Società per singola operazione, intendendosi da includere in tale controvalore anche la posizione finanziaria netta – calcolata in relazione alla quota sottoscritta, acquisita o ceduta – riferita alla partecipazione; (ii) acquisto o cessioni di aziende o rami d'azienda per un controvalore superiore al 10% (dieci per cento) del patrimonio netto della Società per singola operazione, intendendosi da includere in tale controvalore anche la posizione finanziaria netta – calcolata in relazione alla quota acquistata – dell'azienda o ramo d'azienda acquisiti.

#### Articolo 14.) *Verbalizzazione.*

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'Assemblea stessa, e sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il Presidente dell'Assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

### ORGANO AMMINISTRATIVO

#### Articolo 15.) *Numero, durata e compenso degli Amministratori.*

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri, anche non Soci: (aa) pari a 7 (sette) membri, nel caso in cui la compagine sociale sia formata da non più di 5 (cinque) Soci fra loro non collegati e che siano titolari, ciascuno, di più del 5 (cinque) per cento del capitale sociale della Società, ovvero (bb) superiore a 7 (sette) fino a 10 (dieci) membri, nel caso in cui la compagine sociale sia formata da più di 5 (cinque) Soci fra loro non collegati che siano titolari, ciascuno, di più del 5 (cinque) per cento del capitale sociale della Società, fermo restando che in tal caso l'incremento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione sarà proporzionale all'incremento del numero dei Soci aventi i requisiti sopra indicati.

Ai sensi del presente articolo 15 e del successivo articolo 16, per “collegamento” si intende quanto previsto dall'art. 148, comma 2, D.Lgs. 58/98 e relativi regolamenti attuativi.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di tre esercizi, e sono rieleggibili.

Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

Gli Amministratori devono essere in possesso, a pena di decadenza dalla carica, dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti dalle norme di legge applicabili e relative disposizioni di attuazione, nonché degli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigente.

Del Consiglio di Amministrazione possono far parte uno o più Consiglieri indipendenti.

Ferma restando, ove più stringente, l'applicazione di requisiti di indipendenza stabiliti dalla disciplina legale e regolamentare applicabile, non possono essere nominati Consiglieri indipendenti i seguenti soggetti:

(a) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori della Società, gli Amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

(b) coloro che sono legati alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della Società e ai soggetti di cui alla lettera a) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

I Consiglieri indipendenti devono vigilare con autonomia di giudizio sulla gestione sociale assicurando che essa sia svolta coerentemente con gli obiettivi di sana e prudente gestione. Ove previsto dalla, e nel rispetto della, normativa vigente, il Consiglio di Amministrazione disciplina con apposito regolamento i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo da parte degli Amministratori in altre società.

Ove previsto dalla, e nel rispetto della, normativa vigente, la composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà assicurare, secondo criteri di proporzionalità, una equilibrata ripartizione tra Amministratori esecutivi e non esecutivi.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli Amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale.

#### *Articolo 16.) Nomina e sostituzione degli Amministratori.*

La nomina di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, meno 2 (due) - ad uno dei quali verrà attribuita la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione - i quali dovranno essere nominati dall'Assemblea secondo le maggioranze di legge, avviene sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Ogni socio potrà presentare – o concorrere alla presentazione, nei limiti indicati nel presente articolo 16, di – una sola lista di candidati e potrà votare esclusivamente per la lista da egli stesso presentata o che abbia concorso a presentare.

I soci tra loro collegati potranno presentare, a pena di esclusione, un'unica e medesima lista e votare esclusivamente per la lista da essi stessi presentata.

Ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Ai fini del presente articolo e del precedente articolo 15, per “*capitale sociale*” si intende il capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto nell’Assemblea ordinaria della Società.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci titolari di un numero di azioni con diritto di voto superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale.

I soci titolari di un numero di azioni con diritto di voto pari o inferiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale potranno concorrere alla presentazione di una lista (*i*) aggregandosi fra loro, ovvero (*ii*) aggregandosi singolarmente con un altro socio titolare di un numero di azioni con diritto di voto superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale.

Ciascun socio titolare di un numero di azioni con diritto di voto superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale potrà quindi (*i*) presentare una propria lista di candidati alla carica di consiglieri; (*ii*) aggregare, ai fini della presentazione di una lista, soltanto un socio e solo qualora quest’ultimo risulti titolare di un numero di azioni con diritto di voto pari o inferiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale.

È inammissibile la presentazione di un’unica lista da parte di due o più soci che detengano ciascuno più del 5% del capitale sociale. Le liste presentate dai soci, sottoscritte dal socio che le presenta e corredate dei *curricula* professionali dei candidati, contenenti un’adeguata informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, nonché le eventuali ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge *pro tempore* vigenti, devono essere depositate presso la sede della Società almeno 2 (due) giorni di calendario liberi prima di quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione.

All’elezione degli Amministratori nominati attraverso il voto di lista si procede come segue.

- Da ciascuna lista, validamente presentata e votata, che abbia ottenuto un numero di voti superiore al 5% del capitale complessivo della Società avente diritto di voto in assemblea ordinaria, verrà tratto 1 (un) Amministratore collocato al primo posto dell’ordine progressivo dei candidati. Nel caso in cui vengano validamente presentate e votate in Assemblea liste in numero superiore rispetto a quello dei membri del Consiglio di Amministrazione eleggibili con il meccanismo del voto di lista di cui al presente articolo 16, verranno nominati i candidati collocati al primo posto delle liste che risultino aver ottenuto un numero maggiore di voti secondo un ordine decrescente, e quindi eleggendo il primo amministratore dalla lista arrivata prima per numero di voti, poi il secondo amministratore dalla lista arrivata seconda per numero di voti, e via discorrendo secondo un ordine decrescente. Qualora una o più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, avrà priorità quella presentata dal/i socio/i che detenga/no la/e partecipazione/i nel capitale sociale più elevata/e. In caso di ulteriore parità, avrà priorità il candidato più anziano.

- Fermo restando quanto indicato all’alinea che precede, in ogni caso due amministratori – ad uno dei quali verrà attribuita la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione – vengono nominati direttamente dall’Assemblea con le maggioranze di legge senza che trovi applicazione il voto di lista.,

- Fermo restando quanto indicato ai due alinea che precedono, qualora il numero di liste validamente presentate e votate siano inferiori al numero di Amministratori da eleggere attraverso il meccanismo del voto di lista, gli Amministratori mancanti per raggiungere il numero di consiglieri complessivo verranno anch’essi nominati dall’assemblea con le maggioranze di legge.

Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori nominati con il voto di lista, il Consiglio di Amministrazione procederà alla sostituzione

dell'Amministratore cessato, ai sensi dell'art. 2386, comma 1, cod. civ., cooptando il primo candidato (secondo l'ordine progressivo indicato nella relativa lista) appartenente alla medesima lista cui apparteneva l'Amministratore cessato che sia disposto ad accettare la carica, fermo restando che l'Assemblea convocata per confermare l'Amministratore cooptato delibererà con le maggioranze di legge rispettando lo stesso criterio. Qualora non residuino nella lista cui apparteneva l'Amministratore cessato candidati non eletti in precedenza o disposti ad accettare la carica, ovvero qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più Amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio provvede alla cooptazione, e l'Assemblea alla sostituzione, nel rispetto delle disposizioni di legge *pro tempore* vigenti. Ogni qualvolta venga meno, per qualsiasi causa o ragione, la maggioranza dei Consiglieri in carica, i restanti Amministratori si intendono dimissionari e la loro cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito per nomina Assembleare.

Articolo 17.) *Poteri del Consiglio di Amministrazione. Obblighi di informativa*

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge e fermo in ogni caso quanto previsto dall'art. 13 che precede, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- le linee e le operazioni strategiche, i piani industriali e finanziari della Società;
- la nomina dei componenti della Direzione Generale;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni di rilievo;
- la nomina del responsabile delle funzioni di revisione interna e di conformità;
- l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
- l'eventuale costituzione di comitati interni agli organi aziendali.

All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'Assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-*bis*, cod. civ., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, cod. civ. e nel rispetto delle disposizioni di vigilanza applicabili.

Nei casi di assoluta e improrogabile urgenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, può adottare i provvedimenti che ritiene necessari e che spetterebbero al Consiglio di Amministrazione, portando a conoscenza del Consiglio, alla sua prima adunanza, le decisioni assunte. Fermo restando quanto precede, è in ogni caso preclusa al Presidente del Consiglio di Amministrazione l'adozione dei provvedimenti di urgenza ricompresi all'interno delle materie di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre delegare poteri deliberativi inerenti alla valutazione del merito creditizio della clientela, conferendoli - sulla base di contratti scritti -

solo a Banche o Intermediari finanziari iscritti nell'Elenco speciale e, comunque, nel rispetto delle disposizioni fissate dalla normativa di Vigilanza.

Con periodicità di regola trimestrale il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fornire al Collegio Sindacale un'informativa esaustiva in merito ai principali dati dell'andamento gestionale di periodo, anche suddivisi per le singole reti commerciali di distribuzioni dei prodotti della Società, con particolare riguardo alle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale intercorse, nonché all'esistenza di potenziali conflitti di interesse.

Un'informativa trimestrale sui medesimi indicatori gestionali sopra menzionati verrà fornita dal Consiglio di Amministrazione anche a ciascun socio che ne faccia richiesta.

#### Articolo 18.) *Presidente e organi delegati.*

Alla designazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede l'Assemblea secondo il meccanismo descritto al precedente articolo 16 dello Statuto sociale.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore Generale e un Vice Direttore Generale, i quali costituiscono la Direzione Generale. Il Direttore Generale e il Vice Direttore Generale fanno capo, nell'esercizio delle proprie funzioni, al Consiglio di Amministrazione che ne determina i poteri; il Direttore Generale e, in caso di impedimento di quest'ultimo, il Vice Direttore Generale, danno inoltre esecuzione alle deliberazioni approvate dal Consiglio di Amministrazione.

#### Articolo 19.) *Deliberazioni del Consiglio.*

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea o in Svizzera, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo degli Amministratori in carica.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno tre giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi in carica.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono necessari la presenza effettiva della maggioranza degli Amministratori e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità dei voti, prevale quello di colui che presiede il Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

#### Articolo 20.) *Poteri di rappresentanza.*

Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limite alcuno.

La rappresentanza della società spetta anche al Direttore Generale e al Vice Direttore Generale, ai Direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

#### COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

##### Articolo 21.) *Collegio Sindacale.*

Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea ed è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti dalle norme di legge e relative disposizioni di attuazione, nonché degli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigente.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.

L'emolumento spettante ad ogni Sindaco effettivo viene stabilito, all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata dell'ufficio, dall'Assemblea; ai Sindaci spetta inoltre il rimborso delle spese per l'adempimento del loro ufficio.

Ove previsto dalla, e nel rispetto della, normativa vigente, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, adotta un apposito regolamento per disciplinare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società da parte dei Sindaci.

##### Articolo 22.) *Funzioni e riunioni del Collegio Sindacale.*

Il Collegio Sindacale adempie a tutte le funzioni ad esso demandate dalla legge e dalle disposizioni regolamentari *pro tempore* vigenti, nei modi, nei termini e con le formalità da essa previsti. Esso vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche mediante audioconferenza o videoconferenza, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente il proprio pensiero e il proprio voto. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione in cui si deve trovare il Presidente.

Il verbale della riunione viene redatto e approvato al termine della trattazione dei punti all'ordine del giorno della riunione, dandosi atto nello stesso che i Sindaci che hanno partecipato alla seduta in luogo audio e/o video collegato provvederanno al più presto e comunque prima della successiva riunione alla sottoscrizione del verbale stesso.

##### Articolo 23.) *Revisione legale dei conti.*

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale o da un revisore legale iscritti nell'apposito registro ai sensi della normativa vigente.

L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale per la durata prevista dalla disciplina applicabile e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale o al revisore legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

## BILANCIO ED UTILI

### Articolo 24.) *Esercizi sociali e redazione del bilancio.*

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, e di tutti gli altri atti e documenti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.

### Articolo 25.) *Dividendi.*

Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale e della quota eventualmente non disponibile in ossequio a norme di legge, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'Assemblea stessa.

## SCIoglimento

### Articolo 26.) *Nomina dei liquidatori.*

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.